

Norme & Tributi

Fisco e sentenze



SU MODULO 24 CONTENZIOSO LE NOVITÀ SULLE LITI FISCALI
Dedicato agli abbonati del Sole 24 Ore, Modulo 24 Contenzioso Tributario è una raccolta di articoli, analisi e

aggiornamenti sul contenzioso tributario. Il Modulo è aggiornato da un comitato scientifico di esperti.
modulo24contenzioso.ilssole24ore.com

Tax credit, il solo vantaggio fiscale non può determinare l'elusione

Abuso del diritto

L'ufficio contestava il fatto che fosse stato girato un film solo per avere lo sgravio

Ma per i giudici il beneficio è lecito perché non è stato ottenuto contra legem

Dario Deotto

Il semplice vantaggio fiscale è sempre consentito, mentre è solo il vantaggio fiscale indebito che fa l'abuso del diritto. È questo il fondamentale distinguo colto, in maniera ineccepibile, dalla Corte di giustizia di primo grado di Treviso, sezione 3, con sentenza n. 283/2022, depositata il 28 novembre scorso (presidente e relatore Luca Deli).

La questione riguardava un atto di

recupero dei crediti d'imposta (tax credit cinema) fondato sull'abuso del diritto. L'ufficio aveva contestato:

- l'indebito utilizzo di alcuni contratti di associazione in partecipazione con alcuni produttori per lo sfruttamento di opere cinematografiche;
- la mancanza di valide ragioni economiche (ci risiamo: come altre volte abbiamo rilevato - per gli uffici - è come se nulla fosse cambiato rispetto a prima);
- la presenza di un unico elemento fondativo degli investimenti realizzati, cioè il conseguimento di un vantaggio fiscale.

Con riferimento a quest'ultimo punto, la Corte di giustizia stabilisce che non è il «vantaggio fiscale che fa l'abuso», ma soltanto quello indebito. In sostanza, l'abuso del diritto risulta una figura che deve essere individuata per esclusione, considerando prioritariamente se i vantaggi realizzati risultano legittimi o meno. Se il vantaggio non risulta indebito, l'indagine si deve fermare. E questo a prescindere da valide rag-

ioni economiche o meno.

Se, invece, il vantaggio risulta indebito, occorre prima verificare che non si sia in presenza di fenomeni di evasione. In pratica, il legittimo risparmio d'imposta e l'evasione rappresentano i due limiti entro cui si colloca l'abuso del diritto: da un lato ciò che è lecito e anche legittimo (il risparmio d'imposta) e come tale consentito; dall'altro ciò che è invece illecito (l'evasione), quindi espressamente vietato.

Pertanto l'abuso del diritto si realizza quando il contribuente consegue un vantaggio fiscale illegittimo, che quindi si contrappone al lecito risparmio d'imposta, e quando tale vantaggio (indebito) si consegue attraverso pratiche o, meglio, operazioni che non agi-

scono contra legem.

La Corte di giustizia di Treviso poi stabilisce che l'ufficio non ha assolto l'onere di prova. Qui non viene tirata in ballo la nuova norma del comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, ma semplicemente il fatto che la presunta anomalia dei contratti di associazione in partecipazione non risulterebbe provata.

Anche qui il tema sarebbe molto ampio e toccherebbe molteplici aspetti. Ci limitiamo a dire che, comunque, la norma dell'abuso sull'onere della prova oggi deve comunque ritenersi assorbita da quella generale di cui al comma 5-bis sopra citato. La norma dell'abuso sull'onere della prova non aveva senso perché il concetto civilistico di prova è legato ai «fatti». Le questioni sull'abuso, invece, vertono su una valutazione dei fatti. Non a caso il concetto autoctono di prova tributaria risulta ora slegato dai «fatti», ma ancorato - giustamente - alla normativa tributaria sostanziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Cgt di Treviso l'ufficio non ha assolto l'onere di prova: non c'è anomalia nei contratti di partecipazione

Difficoltà e incertezza negli investimenti blindano il bonus ricerca

Incentivi

Due sentenze bocchiano i recuperi dell'ufficio per carenza di motivazione

Giorgio Gavelli

Continua lo scetticismo delle commissioni tributarie di merito nei confronti degli atti di recupero copiosamente notificati dall'agenzia delle Entrate con riferimento al credito d'imposta ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013). Due recenti sentenze di primo grado, rispettivamente della Cgt di Alessandria (n. 282/02/2022, presidente Suffia e relatore Grillo) e della Cgt di Bologna (n. 977/01/2022, presidente Agnone e relatore Migliori), bocchiano l'inesistenza del credito per mancanza dei requisiti di legge propugnata dall'ufficio, affermando l'insufficiente motivazione sottostante alla contestazione.

Si tratta di un filone di contenzioso assai diffuso, in attesa delle prime pronunce della Cassazione che, presumibilmente, detteranno la linea. Peraltro, è ancora in essere la sanatoria prevista dall'articolo 5, commi 7 e seguenti, del Dl 146/2021, la cui scadenza è stata prorogata al prossimo 30 novembre dalla legge di bilancio 2023, che estende la certificazione di qualificazione delle spese sostenute introdotta dall'articolo 23 del Dl n. 73/2022 a tutte le ipotesi in cui le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.

Ed è proprio sui requisiti dei progetti documentati dalle imprese che si riscontrano le maggiori contestazioni degli uffici, i quali, facendo leva sul contenuto del Manuale di Frascati, hanno un atteggiamento molto rigoroso con riferimento al grado di innovazione che tali progetti devono presentare.

Nel caso trattato dai giudici alessandrini, l'impresa aveva ridotto (tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso) l'importo del credito dichiarato nel 2016 e 2017, ma anche la quota residua era stata recuperata dall'Agenzia come inesistente, in quanto (a suo dire) priva dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione. Di diverso avviso la Cgt che, sulla base del testo del Decreto 27 maggio 2015 e della circolare n. 5/E/2016 (ossia i documenti su cui si sono basate le attività aziendali rivolte all'ottenimento del credito d'imposta), ha ritenuto meritevoli le tecniche volte a migliorare le procedure di monitoraggio nelle coltivazioni cereali, trattandosi di uno «studio volto a modificare e migliorare tecniche già in uso che comporta, notoriamente, difficoltà ed incertezze oltre ad investimenti e spese».

Emblematico è anche il caso deciso dalla Cgt bolognese, nel quale l'ufficio, nonostante avesse chiesto ma non ottenuto il parere del Mise sulla innovatività dei progetti, ha comunque deciso di emettere l'atto di recupero. Atto viziato sotto il profilo della motivazione, secondo la Corte, stante anche il contenuto della perizia sottoscritta da un docente universitario prodotta dalla società a sostegno della conformità del proprio comportamento alle prescrizioni di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

MAISON&OBJET - Decoration, Design, Art de vivre

Paris Nord - Villepinte 19-23 gennaio 2023

L'eccellenza del Made in Italy protagonista a Parigi

Energia creativa di designer e marchi aiutano le imprese a crescere

Marchi giovani e aziende secolari presenti in Fiera sono tutti desiderosi di garantire che questo prezioso patrimonio venga tramandato alle generazioni future. Nella Città delle Luci, **Maison&Objet** è la piattaforma di riferimento per tutto il settore dell'interior design. Svelato nel 2016, Maison&Objet and more o MOM, consente ad acquirenti e marchi di continuare le loro conversazioni tutto l'anno, lanciare collezioni e creare connessioni oltre l'incontro fisico. La carrellata settimanale di nuove entusiasmanti scoperte stimola costantemente il business di tutto il settore. Per andare ancora oltre, la **Maison&Objet Academy** offre ai professionisti del settore un esclusivo canale web che trasmette contenuti mensili incentrati su formazione e sul decifrare le tendenze del mercato, con i social che nel frattempo, mantengono tutte quelle scoperte di design impegnandosi quotidianamente con una comunità attiva di quasi un milione di membri su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Xing e WeChat.

MAISON & OBJET

ANTICA LEGATORIA OFER

Artigiani per dare un futuro al passato

L'Antica Legatoria Ofer nasce a Padova e si estende a Venezia raccogliendo l'eredità di **Alberto Valesè**, marmorizzatore ed artista ebrù. Il mestiere è portato avanti da un gruppo di giovani artigiani che lavorano su una collezione in continua espansione di libri, album e oggetti in cartongesso tutti federati con coloratissime carte.

Nel negozio-laboratorio di Venezia la pressa in ghisa e la cesoia taglia-cartoni vengono utilizzate quotidianamente per la produzione poiché ogni passaggio è manuale: dal taglio della carta Amalfi, alla cucitura, alla realizzazione di copertine e tanto altro. Anche le carte sono realizzate a mano con stampe xilografiche che rappresentano i palazzi storici veneziani più iconici, o con la tecnica turca della marmorizzazione in cui l'artigiano



"dipingere" sull'acqua utilizzando pigmenti naturali: il risultato è una magia che stupisce gli occhi.

info@anticalegatoriaofer.com
Tel +39 041 4583055
instagram: anticalegatoriaofer
Maison&Objet Hall 1 stand B37

Mr&Mrs FRAGRANCE simpatici e coloratissimi umanoidi invadono case e auto con fragranze inebrianti e coolness

Mr&Mrs Fragrance nasce nel 2012 dall'amore per il design, la moda e il mondo della profumeria dei coniugi **Massimo e Simona Esposito**. Cesare, Queen, George II, Miss Kelli, Nikki: dalle menti creative dei fondatori prendono vita personaggi che colmano un vuoto nel mercato delle fragranze per ambienti di design. Esportati in 45 Paesi i profumatori per casa e auto uniscono utilità ed estetica, frutto della sinergia tra designer di fama internazionale ed esperti della profumeria. Non solo bellezza e creatività ma anche alta tecnologia. Il brand ambassador **Cesare** - profumatore per auto da agganciare alla bocchetta dell'aria - nasce dalla scoperta di un polimero, una gomma brasiliana,



Mr&Mrs Fragrance. La Famiglia Esposito

che rilascia profumo precedentemente assorbito in forma liquida una volta a contatto con l'aria. I nuovi progetti vedono la contaminazione tra arte, design, moda, viaggi e profumi.
www.mrandmrsfragrance.com
Maison&Objet, Hall 5A stand C46 - D45

Benvenuti nel mondo di PINK PAMPAS: "Cose belle da tutto il mondo, fatte col cuore, per bene"

Un progetto imprenditoriale che è anche un passaggio di vita quello di **Giulia Patuelli e Filippo Fadini**, perfettamente riuniti nel termine "Wanderlust" - forte desiderio di scoperta ed esplorazione che riflette la voglia di autosviluppo personale, affrontando sfide imprevedute e conoscendo culture sconosciute. Innamorati dei Paesi del Sud America, iniziano a collezionare pezzi fatti a mano dagli artigiani locali, nei colori più incre-

debili. Viaggio dopo viaggio, si fa sempre più forte la consapevolezza di voler lavorare ad un progetto imprenditoriale che rifletta le passioni dei fondatori, generando al contempo un circolo virtuoso di valore per le comunità locali e gli artigiani coinvolti, migliorandone le condizioni di vita.

Pink Pampas dà vita ad una nuova onda creativa di colori ed emozioni positive, sviluppando una collezione di oggetti

decorativi creati a mano dalle eccellenze artigiane locali e resi unici grazie alla combinazione di diverse culture e stili. Nasce così una Nuova Visione dell'artigianato e con essa una Nuova Era del Design: "New Folk".

Pink Pampas è un universo in evoluzione in grado di diffondere un vibrante linguaggio estetico sempre identificabile.
www.pinkpampas.com
Maison&Objet, Hall 4 stand E25



OKKIA simply wow! Amore a prima vista

La mission dell'azienda, nata nel 2016, è creare bellezza accessibile, *Design & Right Price*. Gli occhiali **OKKIA**, da sole o da lettura, sono ispirati dai luoghi, dai viaggi, dalle persone e dai loro desideri. Ideati per esaltare le linee del volto si indossano con estremo comfort, grazie all'uso di materiali *soft touch*.

Vengono reinterpretate nuove soluzioni tecniche e nuovi stili di colorazione su modelli del passato, indossati nella storia da personaggi creativi e spiriti liberi.

La passione e l'instancabile ricerca di fare cose belle hanno creato un marchio che si contraddistingue per semplicità di linee, bellezza e accessibilità del prodotto: OKKIA. Cura dei dettagli, attenzione al cliente e accurata distribuzione ne fanno un prodotto ricercato, e confermano il successo del brand in Italia e all'estero.

www.okkia.it

Maison&Objet, Hall 1 stand E37




MEMMO.VENEZIA

Beyond Experience. Oltre l'esperienza

Memmo.Venezia affonda le radici nella storia millenaria di Murano partendo però dal mondo del tessuto dove la rigidità della materia lascia spazio al movimento, in cui trasparenze e colori si intrecciano dando vita ad oggetti unici.

Ci sono voluti più di 500 anni per vedere nascere una nuova tecnica che andasse oltre a ciò che si è sempre fatto. "C'era un'enorme perplessità che dopo secoli si potesse fare qualcosa di diverso, ma poi siamo riusciti ad ottenere un processo in cui i fili di vetro accostati e sovrapposti ad altri fili di vetro creano un effetto cromatico e tattile unico, con la percezione di accarezzare un tessuto, in un intreccio di colori che richiamano Venezia".

Una fusione di colori unica e irripetibile dove ancora una volta il designer **Enzo Berti** stimola la ricerca di armonia, rimettendo in discussione certezze millenarie e dimostrando che ancora molto si può creare e raggiungere.
www.memmo-venezia.com - Maison&Objet, Hall 7 stand A146



Addizionale accisa, ok al rimborso richiesto a una Pec fuori registro

Processo tributario

Per la Cgt Brindisi è valida l'istanza notificata all'indirizzo nell'indice Ipa

Rosanna Acierno

La notifica dell'istanza di rimborso in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica istituita in favore delle province per uso non domestico fino al limite massimo di 200mila KWh di consumo mensile eseguita nei confronti della Provincia competente è valida anche se effettuata presso un indirizzo Pec diverso da quello indicato nel Registro generale degli indirizzi elettronici presso il ministero della Giustizia (più comunemente conosciuto come Reginde).

Il Reginde, infatti, è valido solo per le notificazioni nell'ambito del processo civile o penale, non riguardando invece:

- nè la notifica di atti o comunicazioni di natura tributaria (come l'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa);
- né tantomeno le notifiche telematiche nell'ambito del processo tributario, che vanno indirizzate invece agli indirizzi Pec risultanti nell'Ipa, ossia nell'indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Cgt di Brindisi n. 493/1/2022 (presidente Perna, relatore Lisi).

La pronuncia trae origine da un

ricorso proposto da una società attiva nei settori dell'energia elettrica e del gas che nel settembre 2021 si era vista rifiutare dalla Provincia di Brindisi con un diniego tacito la richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, sebbene la Suprema Corte, per consolidato orientamento, avesse dichiarato l'illegittimità del tributo per incompatibilità con la direttiva n. 2008/118/CE.

Costituitasi in giudizio, la Provincia di Brindisi in persona del proprio difensore eccepiva, peraltro, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per avere la società ricorrente notificato dapprima l'istanza di rimborso e poi il ricorso avverso il diniego tacito all'indirizzo Pec presente nell'indice Ipa e non all'indirizzo Pec presente nel Reginde.

Nell'accogliere il ricorso della società, il collegio brindisino ha precisato che gli indirizzi Pec presenti nel Reginde devono essere considerati ai fini delle notificazioni nell'ambito del processo civile o penale, ma non anche ai fini delle notificazioni di atti o comunicazioni di natura tributaria. In ogni caso, secondo la Cgt, la notificazione eseguita a un indirizzo Pec diverso da quello indicato nel Reginde sarebbe comunque non inesistente, ma nulla e dunque sanabile per il raggiungimento dello scopo ex articolo 157 del Codice di procedura civile laddove sia l'istanza di rimborso che il ricorso sono stati comunque ricevuti dalla Provincia, come dimostrato dalla sua tempestiva costituzione in giudizio e dall'esposizione delle proprie tesi difensive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA